

N. 381

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p),
della legge 22 aprile 2001, n. 53)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 maggio 2022)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D177/22

Roma, 6 maggio 2022

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cololetti

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa I&R

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”* per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato regolamento, in materia del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato sistema I&R.

Con lo schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le disposizioni che, per gli ambiti e le finalità individuate nei criteri di delega, sono ritenute necessarie per l'applicazione del regolamento e suoi atti esecutivi o delegati e le misure supplementari nazionali applicabili a norma dell'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento.

Con il regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema I&R, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo.

Poiché, per il recepimento nazionale delle numerose disposizioni comunitarie, l'attuale normativa nazionale di riferimento è molto complessa ed articolata per singole specie animali, la delega di cui alla legge di delegazione europea 2019/2020 ha impegnato la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute alla completa riorganizzazione del sistema I&R italiano, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.

Considerato che il regolamento è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali inerenti tutta la filiera agroalimentare, il presente schema di decreto reca disposizioni che rinviano al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 con riferimento allo specifico campo di applicazione del regolamento.

Lo schema di decreto in questione e del manuale operativo rappresenta:

- a) una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema;
- b) un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore;
- d) lo strumento per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità;
- e) l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia;

f) uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale I&R.

Il decreto stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti:

- la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
- le informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
- l'identificazione degli animali detenuti;
- la documentazione;
- le azioni in caso di non conformità e sanzioni;
- le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

Lo schema è composto da 25 articoli.

Si riportano di seguito gli elementi principali di ciascun articolo:

Articolo 1 - oggetto e finalità – l'articolo individua i criteri di delega che si attuano con lo schema di decreto per l'adeguamento del sistema I&R al regolamento, in particolare alla parte IV e ai relativi atti delegati e di esecuzione, nonché per l'adozione di misure supplementari in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), dello stesso regolamento.

L'articolo descrive le materie oggetto del decreto e le finalità della riorganizzazione del sistema. La riorganizzazione del sistema I&R è attuazione del criterio di delega previsto alla lettera g), dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, la cui finalità è quella di adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e di tracciabilità degli animali detenuti alle disposizioni del regolamento e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

Articolo 2 - definizioni – sono state inserite solo le definizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento che si ritengono necessarie alla gestione del sistema I&R nazionale.

In particolare è stata inserita la definizione di “*centri di raccolta*” che corrisponde agli stabilimenti riconosciuti degli operatori che effettuano operazioni di raccolta conformemente agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento.

Inoltre si precisa che il “*fornitore dei mezzi di identificazione degli animali*” corrisponde ad una tipologia di professionista degli animali, di cui all'articolo 4, punto 26), del regolamento.

Articolo 3 - autorità competenti e autorità veterinaria centrale – individua le autorità competenti e l'autorità centrale veterinaria, definita dall'articolo 4, punto 55), del regolamento, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R.

In linea con il d.lgs. n. 27 del 2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda gli animali detenuti nelle strutture militari e dei contingenti impegnati nelle missioni internazionali.

L'individuazione delle autorità competenti è attuazione del criterio di delega previsto alla lettera b), dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021. Nel testo è indicato il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali previste dal medesimo regolamento in materia di sistema I&R.

Articolo 4 - competenze e responsabilità – riporta in sintesi gli obblighi previsti dal decreto per i diversi responsabili del sistema I&R.

Articolo 5 - registrazione – descrive gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e stabilimenti in ottemperanza al regolamento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione.

Articolo 6 - riconoscimento - descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento delle proprie attività e stabilimenti nei casi in cui esso è previsto dal regolamento in aggiunta alla registrazione di cui all'articolo 5, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e al manuale operativo per le modalità di riconoscimento.

Articolo 7 - registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN – individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta e aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R. Ai membri del predetto comitato non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

Articolo 8 - documentazione – descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.

Articolo 9 - tracciabilità degli animali e degli eventi – individua gli obblighi dell’operatore per l’identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.

Articolo 10 - tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni - individua gli obblighi dell’operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.

Articolo 11 - mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi – descrive i criteri generali per l’autorizzazione, l’applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.

Articolo 12 - fornitori di mezzi di identificazione- individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.

Articolo 13 - compiti dei responsabili dei macelli - individua gli obblighi dei responsabili dei macelli.

Articolo 14 - controlli veterinari – descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall’autorità competente per verificare l’applicazione del sistema I&R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.

Articolo 15 - azioni in caso non conformità – descrive le misure attuate dall’autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 16 – sistema I&R degli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività – individua le responsabilità del proprietario e dell’operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto del Ministro della salute per l’anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.

Articoli da 17 a 21 - questi articoli attuano il criterio di delega di cui all’articolo 14 della legge n. 53 del 2021, comma 2, lettera p), ossia *“introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429”*.

La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa vigente che sarà abrogata con il provvedimento in esame.

Nell’ottica del regolamento anche le sanzioni sono armonizzate e non saranno più distinte per singole specie animale.

Premesso quanto sopra anche la definizione delle azioni correttive e delle sanzioni da adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema di I&R costituisce attuazione del criterio di delega di cui alla lettera p) dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 citata.

Coerentemente sono state individuate azioni correttive e sanzioni amministrative ritenute efficaci, dissuasive e proporzionate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento.

In particolare l'articolo 21 descrive le modalità di irrogazione delle sanzioni e, al **comma 3**, fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 22 - abrogazioni - prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R. L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.

Articolo 23 – disposizioni di attuazione transitorie e finali – individua i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale

Il manuale operativo è lo strumento che definisce le modalità operative intese ad attuare:

- il criterio di delega di cui alla lettera h), ossia adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la BDN, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
- il criterio di delega di cui alla lettera i), oltre che dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, ossia consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni inerenti agli stabilimenti, agli operatori, alla tracciabilità degli animali e agli esiti dei controlli ufficiali in materia.

Articolo 24 – formazione - dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, ma le spese sono a carico degli operatori.

Articolo 25 - clausola di invarianza finanziaria – Dispone l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica e prevede che le amministrazioni svolgono le attività previste dal provvedimento con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Lo schema all'esame prevede l'adozione dei seguenti atti:

1. all'articolo 7, comma 8 - decreto del Ministro della salute, per l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R;

2. all'articolo 16, comma 3 – decreto del Ministro della salute per la piena attuazione dell'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto;
3. all'articolo 23, comma 1 – decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione di un manuale operativo recante le modalità tecniche di gestione del sistema I&R.

Il manuale operativo è ritenuto necessario per l'attuazione dei criteri di delega lettere h) ed i) dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021. In esso sono individuate

- le modalità di identificazione, di registrazione in BDN e di tracciabilità previste dalle disposizioni vigenti e dal decreto legislativo in esame per le numerosissime tipologie di operatori, stabilimenti, animali;
- le modalità che consentono di rendere disponibili - *sia alle Autorità competenti e sia alla Commissione dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali* - le informazioni inerenti gli stabilimenti, gli operatori, la tracciabilità degli animali, gli esiti dei relativi controlli ufficiali.

A tal riguardo si evidenzia che lo schema di tale manuale elaborato con il contributo del coordinamento interregionale dei Servizi Veterinari delle regioni e province autonome è in fase di definizione.

Come previsto dai commi 2 e 3, fino alla data di applicazione del manuale restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali previste dalle disposizioni vigenti. Inoltre, il manuale potrà essere modificato per il suo adeguamento ai previsti ulteriori atti delegati e di esecuzione UE del regolamento e agli sviluppi del sistema I&R;

4. all'articolo 23, comma 5 - decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e l'aggiornamento dell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi di identificazione;
5. all'articolo 24, comma 2 - decreto del Ministro della salute per definire le modalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di sistema I&R, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Iter di approvazione dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo relativo al recepimento in oggetto verrà trasmesso, previa approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni

parlamentari, ai sensi dell'art. 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, così come richiamato anche dall'art. 1, comma 1, della L. 22 aprile 2021, n. 53

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), G), H), I) E P), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e, in particolare, gli articoli 268 e 289;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione

alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, e, in particolare, l'articolo 13, comma 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, e, in particolare, l'articolo 5, comma 12;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e, in particolare, gli articoli 38, comma 2, e 76,

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica l'articolo 491-*bis* del codice penale;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 21 dicembre 2021, concernente gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali, sancito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2019 (Rep. Atti n.125/CSR);

Sentite le Associazioni di categoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato "sistema I&R", in attuazione della parte IV "*Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti*" del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato "regolamento", nonché misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo riguardano i seguenti ambiti:

- a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;
 - b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) 2019/2035;
 - c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale, di seguito denominata “BDN”, e tracciabilità degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b).
3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalità di:
- a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;
 - b) garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale;
 - c) garantire il supporto per l’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;
 - d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
 - e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;
 - f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;
 - g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l’esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
- a) *sistema I&R*: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto;
 - b) *BDN*: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato “CNS”, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
 - c) *certificato di identità digitale*: il certificato elettronico di abilitazione per l'accesso alla BDN;
 - d) *attività*: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all’articolo 4, punto 27), del regolamento, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;
 - e) *allevamento*: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l’allevamento corrisponde all’apiario, ossia l’insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico;

- f) *allevamento familiare*: attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;
- g) *centro di raccolta*: stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame di una stessa specie destinati o provenienti da altro Stato dell'Unione europea;
- h) *stalla di transito per ungulati*: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;
- i) *stabilimento per il ricovero collettivo di equini*: stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;
- l) *pascolo*: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;
- m) *fiere, mostre e mercati per ungulati o pollame*: attività per la stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e stabilimenti per fini commerciali o espositivi;
- n) *mezzi di identificazione*: mezzi autorizzati dal Ministero della salute per l'identificazione degli animali;
- o) *fornitore dei mezzi di identificazione degli animali*: la persona fisica o giuridica autorizzata alla fornitura e distribuzione dei mezzi di identificazione e inserita nell'elenco di cui all'articolo 12;
- p) *Autorità competente*: il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e le Aziende sanitarie locali, di seguito denominate "ASL", e, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
- q) *manuale operativo*: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
- r) *capannone*: locale o recinto di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di pollame o di volatili in cattività oppure un insieme di animali;
- s) *insieme di animali*: l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal manuale operativo;
- t) *evento*: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini;
- u) *organismo di rilascio*: l'organismo delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, autorizzato conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento, per alcuni adempimenti inerenti all'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, come indicato nel manuale operativo;
- v) *macello*: come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

- z) *Sistema informativo Nazionale degli animali da compagnia, di seguito denominato "SINAC"*: sezione della BDN in cui sono registrate le informazioni inerenti agli animali da compagnia, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3;
- aa) *allevamento amatoriale di animali da compagnia*: attività di allevamento di animali delle specie di cui all'allegato I del regolamento, come descritti nel manuale operativo;
- bb) CSN: il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di cui si avvale il Ministero della salute per l'identificazione e registrazione degli animali.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.
3. Gli stabilimenti di cui all'articolo 16, comma 3, come descritti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e nel manuale operativo, sono:
- a) gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti;
 - b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia;
 - c) le collezioni faunistiche di qualsiasi tipo, inclusi i giardini zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
 - d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede fissa;
 - e) i posti di controllo;
 - f) gli stabilimenti con *status* confinato;
 - g) gli stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale;
 - h) gli stabilimenti di materiale germinale;
 - i) gli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

ART. 3

(Autorità competenti e autorità veterinaria centrale)

1. Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonché per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonché per la trasmissione informatica dei relativi dati.
2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R, nonché all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
3. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed è responsabile del coordinamento delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R in conformità al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché al regolamento (UE) 2017/625, e al presente decreto.

4. Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN.

5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, commi 8, 10, 11, 12 e 13.

ART. 4

(Competenze e responsabilità)

1. Sono responsabili del funzionamento del sistema I&R, ciascuno per i rispettivi ambiti:
 - a) l'operatore e il trasportatore, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
 - b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12;
 - c) il responsabile del macello, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13;
 - d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;
 - e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;
 - f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;
 - g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;
 - h) le autorità competenti delle ASL per:
 - 1) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;
 - 2) i controlli di cui all'articolo 14;
 - 3) la individuazione delle azioni correttive, delle prescrizioni e delle sanzioni previste dal presente decreto in caso di non conformità;
 - i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in qualità di autorità zootecnica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) 2016/1012, per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, l'Agenzia per l'erogazione in Agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori, per l'inserimento in BDN delle informazioni previste dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari in attuazione del regolamento (UE) 1306/2013;
 - l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;
 - m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;
 - n) il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale per:

- 1) l'organizzazione a livello centrale del sistema informativo della BDN;
- 2) il coordinamento delle attività dei Servizi veterinari regionali, tramite atti di gestione e indirizzo;
- 3) gli adempimenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto;
- 4) la collaborazione ed i contatti con la Commissione europea, con gli altri Stati membri, con le altre pubbliche amministrazioni competenti e con le associazioni di categoria in relazione al sistema I&R.

ART. 5

(Registrazione)

1. Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalità e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attività di loro pertinenza in conformità agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalità previste nel manuale operativo.
3. La ASL, ai fini della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attività.
4. Sono esentati dall'obbligo di registrazione di cui al comma 1:
 - a) le abitazioni in cui sono detenuti gli animali da compagnia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento;
 - b) gli stabilimenti di cui agli articoli 85 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
 - c) gli operatori di cui agli articoli 91 e 174 del regolamento, se contemplati da specifici atti di esecuzione;
 - d) i parchi individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tranne che per le competenze di registrazione delle strutture in cui sono detenuti, anche temporaneamente, gli animali dopo il prelievo dal parco sino alla loro movimentazione verso altri stabilimenti;
 - e) gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037.
5. L'operatore registrato ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attività:
 - a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività;
 - b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento;
 - c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate, inserendo le informazioni in BDN entro sette giorni dalle variazioni, con le modalità indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7;

- d) per gli operatori delle stalle di transito la permanenza di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni assicurandone il trasferimento ad altra attività non di sua proprietà entro tale termine.
- 6. Con le modalità di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruità ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.
- 7. Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori.

ART. 6
(Riconoscimento)

1. L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attività, presenta istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalità di cui al manuale operativo ed inizia la propria attività solo dopo che il riconoscimento è stato approvato e registrato in BDN.
2. I requisiti prescrittivi per ciascuna tipologia di stabilimento sono descritti negli atti delegati e di esecuzione del regolamento e, in particolare:
 - a) nel regolamento delegato (UE) 2019/2035, per:
 - 1) gli stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame che ricevono animali da un altro Stato dell'Unione europea o da cui tali animali sono mossi verso un altro Stato dell'Unione europea;
 - 2) gli incubatoi da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno sono mossi in un altro Stato dell'Unione europea;
 - 3) gli stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato dell'Unione europea;
 - 4) i posti di controllo;
 - 5) gli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato o in un altro Stato dell'Unione europea;
 - 6) gli stabilimenti con *status* confinato da cui gli animali terrestri sono spostati all'interno di uno Stato dell'Unione europea o in altro Stato dell'Unione europea;
 - 7) i centri di raccolta e i rifugi di cani gatti e furetti da cui gli animali sono spostati in un altro Stato dell'Unione europea;
 - 8) gli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale da cui tali animali sono movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea;
 - b) nei regolamenti delegati (UE) 2020/686 e 2020/689, per gli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale è spostato in un altro Stato membro;
 - c) nel regolamento delegato (UE) 2020/691, per i trasportatori e gli stabilimenti di acquacoltura, inclusi quelli di quarantena per animali di acquacoltura;
 - d) negli eventuali altri atti delegati adottati ai sensi degli articoli 94, paragrafo 3 e 176 paragrafo 4 del regolamento, per qualsiasi altro tipo di stabilimento che debba essere riconosciuto.
3. La ASL:
 - a) valuta la richiesta di riconoscimento;

- b) effettua una visita *in loco* di cui agli articoli 99, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2, del regolamento;
 - c) verifica che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento, e relativi atti delegati e di esecuzione;
 - d) se i requisiti sono soddisfatti, approva il riconoscimento e registra in BDN l'attività a cui associa il numero di riconoscimento unico con le modalità di cui al manuale operativo;
 - e) alle condizioni e con i limiti temporali previsti dagli articoli 99, paragrafi 4 e 5, e 183, paragrafi 4 e 5, del regolamento, può rilasciare un riconoscimento condizionato;
 - f) riesamina, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento, i riconoscimenti rilasciati;
 - g) sospende o revoca il riconoscimento, ai sensi degli articoli 100, paragrafo 2, e 184, paragrafo 2, del regolamento;
 - h) dopo la sospensione o revoca, può concedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 100, paragrafo 3, e 184, paragrafo 3, del regolamento.
4. In deroga al comma 1, sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di riconoscimento gli operatori degli stabilimenti di cui:
- a) all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento;
 - b) all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
 - c) all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento;
 - d) all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/691;
5. L'operatore dello stabilimento che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 1, deve garantire per la sua attività:
- a) la trasmissione delle comunicazioni e l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività;
 - b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e delle garanzie specifiche di sussistenza dei requisiti pertinenti di cui agli articoli 97 e 181 del regolamento;
 - c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività riconosciute, inserendo in BDN le informazioni entro sette giorni dalle variazioni con le modalità indicate nel manuale operativo, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'articolo 7.
6. Le spese relative ai riconoscimenti sono a carico degli operatori.

ART. 7

(Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN)

1. Il registro nazionale di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 185, paragrafo 1, del regolamento, è contenuto nella BDN e comprende:
 - a) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori, registrati a norma degli articoli 93 e 173 del regolamento;
 - b) tutti gli stabilimenti, le attività e gli operatori riconosciuti a norma degli articoli 97, 99 e 181, paragrafo 1, del regolamento.
2. L'operatore deve garantire la veridicità e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalità previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.
4. Il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003.
5. Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorità competenti è effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.
6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.
7. Il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'età di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.
8. È istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
9. Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il sistema I&R.
10. Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° agosto 2002, n. 179.

ART. 8

(Documentazione)

1. L'operatore degli stabilimenti diversi da quelli di materiale germinale è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 102 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione.
2. L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 103 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
3. Il trasportatore è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 104, 106, 188 e 189 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.

4. L'operatore che procede ad operazioni di raccolta è tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
5. L'operatore degli stabilimenti di acquacoltura è tenuto all'obbligo della conservazione della documentazione previsto dagli articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.
6. In deroga ai commi da 1 a 5, sono esentati dall'obbligo di conservare la documentazione:
 - a) gli operatori e i trasportatori per cui tali informazioni sono presenti ed aggiornate in BDN;
 - b) gli operatori degli stabilimenti e i trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti, ai sensi degli articoli 103, paragrafo 2, e 104, paragrafo 2, 105, paragrafo 2, 186, paragrafo 2, 188, paragrafo 2, e 190 del regolamento;
 - c) gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037;
 - d) i trasportatori di animali acquatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037.
7. L'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalità indicate nel manuale operativo. L'operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento:
 - a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita;
 - b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata.
8. In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.
9. La ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.

ART. 9

(Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi)

1. L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati nel manuale operativo.
2. Le deroghe alle modalità di identificazione degli animali di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035, potranno essere autorizzate con le modalità di cui al manuale operativo.
3. L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione da parte del professionista appositamente autorizzato di mezzi di identificazione ufficiali non direttamente visibili, quali boli ruminanti e *transponder* iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.

4. L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui al comma 1, deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalità indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonché nel decreto previsto dall'articolo 16, comma 3.
5. L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.
6. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino.
7. L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso è previsto dal regolamento, con le modalità e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.
8. In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.
9. La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento è registrato entro sette giorni dalla verifica di identità.
10. L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attività in BDN tramite la registrazione nella stessa di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.
11. Alle condizioni, i tempi e le modalità riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilità o smarrimento del documento di identificazione individuale di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita registrandolo in BDN.
12. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinché tali animali siano identificati individualmente conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, e con le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
13. L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario, con le modalità indicate nel manuale operativo.
14. L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il censimento annuale con le modalità indicate nel manuale operativo.

ART. 10

(Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni)

1. Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalità e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
3. Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui è previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformità alla normativa dell'Unione europea.
4. L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalità stabilite dal manuale operativo.
5. L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento.
6. L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con le modalità stabilite dal manuale operativo.
7. Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori:
 - a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza;
 - b) di equini detenuti ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali o ai fini riproduttivi per un periodo non superiore a novanta giorni, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/ 2035. Per questi equini, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di sette giorni, l'operatore di prima destinazione italiana ne inserisce in BDN l'ingresso nel proprio stabilimento entro sette giorni dall'avvenuto ingresso con le modalità di cui al manuale operativo.
8. L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo.

ART. 11

(Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi)

1. Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.
2. I mezzi di identificazione di cui al comma 1, possono essere immessi sul mercato ed applicati agli animali solo se prodotti e distribuiti da fornitori ufficiali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Il fornitore di mezzi di identificazione richiede l'autorizzazione al Ministero della salute per la produzione, fornitura e distribuzione, includendo la certificazione di conformità *International Committee for Animal Recording*, di seguito denominata "ICAR", per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione, come indicato nel manuale operativo.
4. I mezzi di identificazione applicati con le modalità previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN.
5. L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che può essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell'animale.
6. La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non è compromessa la tracciabilità degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilità.
7. L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
8. In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi di animali o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o in un impianto di incenerimento a bassa capacità di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.

ART. 12

(Fornitori di mezzi di identificazione)

1. Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di iniziare la propria attività di produzione, fornitura o distribuzione, richiede alla competente Direzione generale del Ministero della

salute, con le modalità indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia la propria attività solo dopo tale registrazione.

2. Il fornitore di mezzi di identificazione iscritto all'elenco di cui al comma 1, deve garantire per la sua attività:
 - a) l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni e certificazioni;
 - b) la trasmissione delle comunicazioni previste per la produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione;
 - c) il rispetto degli obblighi del regolamento e la sussistenza dei requisiti pertinenti;
 - d) la conformità al presente decreto e al suo manuale operativo dei mezzi di identificazione che produce, fornisce o distribuisce;
 - e) la comunicazione preventiva alla competente Direzione generale del Ministero della salute delle modifiche, integrazioni e cessazione dell'attività registrata, in modo da consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;
 - f) la denuncia alle forze dell'ordine e la comunicazione alla ASL territorialmente competente di furto o smarrimento dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta del furto o dello smarrimento. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla denuncia;
 - g) la comunicazione alle forze dell'ordine e alla ASL territorialmente competente del ritrovamento dei mezzi di identificazione oggetto di furto o di smarrimento entro quarantotto ore dal ritrovamento stesso. La ASL provvede a registrare in BDN tale informazione entro sette giorni dalla comunicazione di ritrovamento;
 - h) la registrazione in BDN dell'elenco dei mezzi di identificazione forniti a ciascuna attività.
3. La competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attività di controllo delle ASL e delle altre autorità competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, può sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori.
4. Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco è stata revocata non può chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi cinque anni.
5. La competente Direzione generale del Ministero della salute ha la facoltà di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonché richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte.
6. Il fornitore, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento, deve garantire la tracciabilità dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati, con le modalità previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ART. 13

(Compiti dei responsabili dei macelli)

1. Il responsabile del macello assicura l'attuazione delle procedure di cui all'Allegato II, Sezioni II e III, del regolamento (CE) 853/2004, e provvede, in particolare:

- a) alla verifica dell'identificazione degli animali da avviare alla macellazione, inclusa la loro documentazione di scorta e la congruenza delle informazioni presenti sui documenti di identificazione con quelle registrate in BDN;
 - b) alla verifica che l'animale risulti idoneo alla macellazione, verificando le dichiarazioni rese nei documenti di scorta;
 - c) al recupero e alla custodia, previo taglio dei marchi auricolari, dei mezzi di identificazione degli animali macellati, inclusi quelli elettronici, sino allo smaltimento presso ditte autorizzate come rifiuto speciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - d) alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione degli animali ammessi alla macellazione per le specie per cui essi sono previsti dal regolamento e, su disposizione del veterinario ufficiale, alla distruzione degli stessi documenti nello stesso giorno in cui gli animali sono stati macellati.
2. Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato è un *transponder* iniettabile che non può essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il *transponder* non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
 3. Il responsabile del macello provvede affinché gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni più restrittive.
 4. Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalità di cui al manuale operativo.
 5. La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.

ART. 14

(Controlli veterinari)

1. La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalità di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attività e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.
2. La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso.
3. Nel caso di mancato adempimento dell'operatore all'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività di cui agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 6, comma 5, lettera c), oltre all'applicazione delle misure previste, la ASL territorialmente competente può registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a zero animali e con nessun evento negli ultimi ventiquattro mesi.

ART. 15

(Azioni in caso non conformità)

1. Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, l'autorità competente valuta la conformità alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.
2. Se il caso di non conformità è accertato, l'autorità competente:
 - a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;
 - b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento, dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le autorità competenti procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:
 - a) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;
 - b) blocco immediato dei movimenti dall'attività dell'operatore dei soli animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformità rilevate;
 - c) blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali detenuti, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è superiore al 20 per cento. Per le attività che detengono non più di dieci animali, la misura si applica se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;
 - d) sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se dispone l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitino di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore così come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;
 - e) alla sospensione delle movimentazioni da o verso l'attività dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformità risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per più volte in un anno di una stessa tipologia di non conformità agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilità degli animali.
4. Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attività dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicità e completezza dei dati trasmessi in BDN.

5. Nel caso in cui è accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali presenti nell'attività dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attività dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d).

6. L'operatore, la cui attività è stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non può chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attività per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica.

7. In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. È inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.

ART. 16

(Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)

1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.

2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalità e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.

4. È istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

ART. 17

(Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando il riconoscimento è stato sospeso o revocato.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attività previsto all'articolo 5, comma 5, lettera

c), e all'articolo 6, comma 5, lettera e), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro, per ciascuna informazione che non è stata comunicata nei tempi previsti.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stalle di transito che detiene ungulati per un tempo superiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione è applicata:

a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.

ART. 18

(Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'articolo 8, commi da 1 a 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro, per ciascun documento non conforme.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ciascuna movimentazione irregolare.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la relativa movimentazione non è effettuata, oppure non rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al movimento in uscita, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ciascuna movimentazione irregolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi nella dichiarazione di nascita degli equini, se è comunque garantita la rintracciabilità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione è applicata:

a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4, inclusi i ritardi e le mancate dichiarazioni di nascita degli equini, se è impossibile l'identificazione e la rintracciabilità dell'animale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro. La sanzione è applicata:

a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure

b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per le irregolarità relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea che non identifica tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ciascun animale non identificato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ciascun apiario irregolare.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.

ART. 19

(Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni previsti all'articolo 10, commi da 1 a 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. La sanzione è applicata:

- a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
- b) per ciascun gruppo o insieme irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua operazioni di raccolta di ungulati o pollame diretti o provenienti da altri Stati dell'Unione europea in uno stabilimento diverso da un centro di raccolta riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. La sanzione è applicata:

- a) per ciascun animale irregolare, nel caso di tipologie animali per cui è prevista l'identificazione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, oppure
- b) per ciascun gruppo, insieme o partita irregolare, nel caso sia prevista tale identificazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che rimuove, modifica o sostituisce senza autorizzazione i mezzi di identificazione degli animali violando l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di cui all'articolo 15, comma 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ciascun animale.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, per la custodia e lo smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro per ciascun mezzo di identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di mezzi di identificazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non rende disponibile il documento di identificazione individuale nei casi in cui è previsto dal regolamento, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 200 euro a 2.000 euro per ciascun animale.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o falsifica il documento di identificazione individuale previsto dal regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro per ciascun documento modificato o falsificato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non adempie agli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e 4, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro per ciascuna inadempienza.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non procede alla macellazione nei tempi di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a 3.000 euro per ciascuna inadempienza.

ART. 20

(Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro per ciascun animale non identificato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro, per ciascuna irregolarità.

ART. 21

(Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R)

1. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Le autorità di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
3. Per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, considera la natura della non conformità e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R.
4. Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
5. Le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle Amministrazioni Centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

ART. 22

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
 - b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;
 - d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE) n. 2000/1825, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
 - e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
 - f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
 - g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
 - h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
 - i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
 - l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;
 - m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008, inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonché alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;
 - n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

ART. 23

(Disposizioni di attuazione transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), può essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN.
7. Le regioni e province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse:
 - a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto;
 - b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualità e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale;
 - c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.

ART. 24

(Formazione)

2. Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione ed istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, è a carico degli operatori stessi.

4. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

ART.25

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N. 95767
Allegati: 1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
S E D E

All' Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), o), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto bollinato unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PREMESSA

L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi della finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le novità previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione prevede una riorganizzazione degli strumenti già disponibili e misure regolatorie che non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili.

Gli strumenti, le attività e gli oneri informativi sono già previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti in materia di sanità animale ed anagrafe zootecnica, norme che sono attuazione di numerose disposizioni dell'Unione europea abrogate dall'articolo 268 del regolamento e dai suoi atti delegati. Infatti con l'AHL si cambia una legislazione europea frammentata con più di 40 Direttive e altrettanti Regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo per la disciplina della materia.

Per tale ragione il decreto in esame prevede

- la riorganizzazione degli strumenti già disponibili in applicazione dell'AHL, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.
- l'abrogazione, all'articolo 22, delle disposizioni nazionali non aderenti alle disposizioni previste dal regolamento.
- misure regolatorie ulteriori, conformemente all'articolo 269 del regolamento, che utilizzano strumenti già disponibili non richiedono maggiori risorse rispetto a quelle attualmente disponibili.

Con particolare riguardo alla struttura organizzativa del servizio sanitario nazionale si fa presente che regioni e Province autonome e ASL sono designate come autorità territorialmente competenti per l'esecuzione delle attività finalizzate alla sanità animale, incluso il sistema I&R. Esse devono disporre di risorse, strutture e personale adeguato a raggiungere le finalità del regolamento (UE) 429/2016. Il Ministero ha compiti di coordinamento nell'organizzazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in sanità animale, come evidenziato nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo.

Le regioni e le province autonome coprono i costi con le risorse della quota parte del fondo sanitario nazionale ad esse destinate e con gli importi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui agli articoli 13 (riscossione) e 15 (ripartizione) del d.lgs. 32/2021, per i controlli ufficiali nei settori afferenti la catena agroalimentare, inclusa la sanità animale. Tali risorse sono vincolate e destinate al finanziamento delle suddette attività.

ARTICOLO

<p>ART. 1</p>	<p>Definisce l'oggetto e le finalità del decreto legislativo. In via prioritaria, il fine è adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali detenuti (<i>di seguito denominato sistema I&R</i>) alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (<i>di seguito denominato regolamento</i>) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, in particolare della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento. Le misure supplementari previste nello schema di decreto sono conformi a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento.</p>	<p>L'articolo riguarda oggetto e finalità del decreto e, conformemente al regolamento, non individua ulteriori compiti o responsabilità delle autorità competenti rispetto alla normativa precedente. Pertanto non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie.</p>
<p>ART. 2</p>	<p>Fatte salve quelle del regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, l'articolo introduce alcune definizioni funzionali alla gestione del sistema I&R nazionale disciplinato dal decreto legislativo.</p>	<p>Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica.</p>

ART. 3

Individua il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali (ASL) quali autorità competenti per il sistema I&R. Ciò è conforme all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27/2021, che individua tali autorità competenti nel settore della sanità animale, di cui il sistema I&R fa parte.

Come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera b) della legge 53/2021, il Ministero della salute è designata autorità centrale veterinaria, come definita dall'articolo 4, punto 55) del regolamento e dall'articolo 164, paragrafo 1, punto 1) lettera d) del regolamento 2017/625.

Infatti, l'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 27/2021 stabilisce che, con riferimento ai settori di cui al comma 1, lettere c) ed e) (*salute animale e benessere degli animali*), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429 e s.m. e i., è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili. Il sistema I&R costituisce un elemento essenziale nel controllo delle malattie, come indicato anche nel Considerando (107) del Regolamento.

L'articolo 14, comma 2 lettera b) della legge 53/2021 stabilisce, poi, che il Ministero della salute, quale autorità competente veterinaria centrale, è responsabile del coordinamento

L'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in commento è ad invarianza finanziaria.

Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale, sono previste dal decreto legislativo 32 del 2021 che come accennato definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali come da Regolamento europeo (UE) 2017/625. In particolare tale decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali con lo scopo di garantire, per la parte che in questa sede interessa, l'applicazione della normativa in materia di salute animale.

A livello regionale le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle ASL e alle regioni e province autonome di cui al citato decreto legislativo 32 del 2021.

	<p>delle autorità competenti regionali e locali per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Sempre in linea con il decreto legislativo 27/2021, sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa e delle altre autorità coinvolte nelle attività di prevenzione e controllo delle malattie animali.</p>	
<p>ART. 4</p>	<p>Definisce ed elenca le responsabilità e le competenze per il funzionamento del Sistema I&R.</p> <p>Poiché la corretta tracciabilità e rintracciabilità degli animali è essenziale nella politica di controllo delle malattie, le prescrizioni specifiche intendono garantire alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che gli operatori e trasportatori hanno per conoscenza diretta degli animali detenuti, informazioni che sono obbligati a comunicare.</p> <p>Sono inoltre considerate le competenze e le responsabilità assegnate per il funzionamento del sistema ai fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, ai responsabili del macello, alle associazioni nazionali allevatori di specie e di razza, agli organismi di rilascio e ai veterinari libero professionisti.</p> <p>Sono poi considerate le funzioni delle diverse autorità competenti.</p>	<p>Le competenze e responsabilità descritte in questo articolo sono già previste dalle norme nazionali attualmente vigenti in materia di sanità animale ed anagrafe zootecnica, norme che sono attuazione di numerose disposizioni dell'Unione europea abrogate dall'articolo 268 del regolamento e dai suoi atti delegati. Infatti con l'AHL si cambia una legislazione europea frammentata con più di 40 Direttive e altrettanti Regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo per la disciplina della materia.</p> <p>Le competenze sono disciplinate in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente a fini regolatori, con nessun ulteriore onere per la finanza pubblica a normativa vigente per la riorganizzazione degli strumenti già disponibili in applicazione dell'AHL e di altre norme, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.</p> <p>In particolare occorre evidenziare che questo Ministero della salute è competente per la salute e il benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la valutazione dei rischi nella catena alimentare, ha la responsabilità nel campo dei controlli sulle importazioni e della protezione contro le malattie internazionali, nonché della cooperazione, dell'orientamento e del monitoraggio a livello nazionale. Gestisce in particolare la Banca dati nazionale (BDN).</p> <p>Come è noto le responsabilità dei controlli ufficiali in materia di salute degli animali, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali è condivisa tra le autorità competenti nazionali e regionali.</p> <p>A livello regionale, le 19 regioni e delle 2 province autonome sono responsabili della</p>

		<p>pianificazione, del coordinamento, dell'orientamento e dell'elaborazione delle programmazioni regionali in materia di sicurezza alimentare, nonché della supervisione delle Aziende sanitarie locali (ASL). Alle regioni compete la concessione del riconoscimento (che può essere delegata alle ASL) degli stabilimenti, mentre a livello locale i controlli ufficiali riguardano il sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori, degli animali e degli eventi che li riguardano sono svolti dalle 123 ASL. I servizi veterinari locali responsabili dei controlli ufficiali operano in seno al dipartimento di prevenzione della ASL.</p> <p>Il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 2021 è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.</p> <p>L'articolo 22 dello schema prevede l'abrogazione delle disposizioni nazionali non aderenti alle disposizioni previste dal regolamento.</p> <p>L'attuazione di questa disposizione è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Per le finalità generali del decreto si rimanda a quanto riportato in premessa</p>
<p>ART. 5</p>	<p>L'articolo prevede l'obbligo di registrazione per determinati operatori e stabilimenti, e descrive le esenzioni e le modalità di registrazione.</p> <p>La registrazione è prevista nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento che in Italia è denominata BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica), già istituita con l'articolo 12 del Decreto legislativo 196/99 ed utilizzata per le anagrafi delle diverse specie zootecniche ai sensi di diverse disposizioni</p>	<p>Non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario.</p> <p>Gli obblighi informativi dell'articolo sono già previsti dalla normativa vigente e a carico degli operatori,</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali.</p> <p>La BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.</p> <p>Essa è sempre stata finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di</p>

	<p>nazionali, che saranno abrogate dal presente decreto.</p> <p>onamento dei sistemi informativi del Ministero della salute è assicurato con le risorse finanziarie già disponibili.</p> <p>La BDN è ordinariamente finanziata mediante risorse a carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, derivante dai cofinanziamenti da parte della Commissione europea dei piani di eradicazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame.</p> <p>Attualmente i rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione stipulata in data 19.06.2020, con scadenza al 31.12.2021, con un impegno finanziario di € 9.500.000.</p> <p>In virtù del successivo finanziamento previsto dal il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 23 febbraio 2020 n.8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché innovazione tecnologica", all'articolo 25ter che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2020-2022 un fondo destinato tra l'altro al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari</p>	<p>eradicazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame.</p> <p>I rapporti finanziari con l'IZS Abruzzo e Molise relativi alla BDN sono regolamentati con convenzione annuale.</p> <p>Poiché la BDN consente di adempiere ad obblighi comunitari inderogabili, che hanno profonde ricadute economiche sul sistema agro-alimentare e sui sistemi di sorveglianza delle malattie animali, deve essere assolutamente garantita, pena il blocco dell'import\export di animali e delle loro produzioni.</p> <p>Gli oneri per far fronte alla citata convenzione sono al momento sostenuti attraverso il Cap. 5125.</p> <p>In ogni caso le risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario dei piani in materia di sanità animale garantiscono un adeguato afflusso di risorse a favore del carico del progetto "malattie animali" del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, iscritte nella contabilità speciale n. 5965, tali da assicurare per le annualità successive al 2022 la copertura degli oneri necessari al finanziamento dei sistemi informativi veterinari in generale e della BDN in particolare.</p> <p>Inoltre si evidenzia che all'articolo 23, comma 5 è stato prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al finanziamento della BDN</p>
--	---	---

	<p>nell'intera filiera distributiva", il sistema di tracciabilità del farmaco veterinario, già inserito nei servizi forniti dalla BDN con la predetta convenzione 19.06.2020, viene regolamentato da specifica convenzione a valere sul capitolo 5125; nell'anno 2020 è stata stipulata in data 09.09 una convenzione annuale per l'ammontare di € 1.695.000, cifra portata in detrazione a quanto previsto per la convenzione 19.06.2020; per l'anno in corso alla scadenza della precedente è stata firmato una analoga convenzione per l'ammontare di € 2.050.000.</p>	
<p>ART. 6</p>	<p>L'articolo prevede l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti, sono descritte le esenzioni e le modalità, compresi i controlli che devono essere effettuati dalle ASL. È prevista la registrazione del riconoscimento in BDN.</p>	<p>Non sono introdotte disposizioni che prevedano un ulteriore onere finanziario. Gli obblighi di riconoscimento sono a carico degli operatori (d.lgs. 32/2021), mentre quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali. Le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, incluso il settore della sanità animale sono quelle previste dal d.lgs. n.32/2021 che ha adeguato la nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle tariffe.</p> <p>La BDN è già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5</p>
<p>ART. 7</p>	<p>L'articolo tratta del registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti previsto dal regolamento all'articolo 101, comma 1, e all'articolo 185, comma 1. Sono descritte le esenzioni, le modalità di gestione e le attività previste per la Direzione Generale di Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero</p>	<p>L'articolo non introduce nessuna disposizione che preveda un onere finanziario ulteriore. L'obbligo di conservazione della documentazione previsto nel regolamento, viene assolto in modalità informatizzata tramite le registrazioni in BDN, che è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato all'articolo 5</p> <p>Le attività previste per le ASL sono quelle già riferibili al controllo ufficiale e altre attività</p>

	<p>della Salute, la quale garantisce la sicurezza del trattamento dei dati personali, l'accesso ad alcune tipologie di informazioni, la partecipazione a un comitato tecnico di coordinamento al fine di valutare eventuali modifiche del sistema.</p> <p>Il registro è informatizzato e contenuto nella BDN.</p>	<p>ufficiali.</p> <p>Sono già in essere per la DGSF i controlli sull'accesso ai dati personali e la pubblicazione periodica di informazioni come dati aggregati; viene formalizzata l'attività di consulenza e valutazione del sistema I&R tramite l'istituzione di un comitato senza alcuna previsione di compensi come meglio indicato al comma 8.</p> <p>Si evidenzia che il rimborso spese dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento è a carico delle Amministrazioni di appartenenza.</p> <p>Per il Ministero della salute il componente è un rappresentante del competente ufficio della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.</p>
<p>ART. 8</p>	<p>L'articolo descrive gli adempimenti relativi alla documentazione la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del regolamento. Sono descritte le esenzioni e le modalità di gestione.</p> <p>Si tratta di obblighi che non hanno un impatto sulla finanza pubblica, in quanto rientrano nell'attività professionale svolta dagli operatori interessati</p>	<p>Anche l'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>Per la maggior parte delle fattispecie la tenuta della documentazione è già obbligatoria, prevista da diversi atti legislativi, e a carico dell'operatore.</p> <p>Viene considerata valida la tenuta della documentazione anche in formato elettronico, ciò è conforme ai principi della dematerializzazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali.</p>
<p>ART. 9</p>	<p>L'articolo descrive gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, compresa la loro identificazione, e alla registrazione dei relativi eventi, in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/520 e 2021/963</p>	<p>L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria.</p> <p>L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali e degli eventi (tra cui nascita, morte, macellazione, movimentazioni) relativi agli stessi. Gli obblighi di identificazione degli animali e gli obblighi informativi necessari per l'aggiornamento continuo della BDN sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore.</p> <p>Gli obblighi di registrazione sono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.</p> <p>Per il suo finanziamento si rimanda a quanto riportato all'articolo 5.</p> <p>La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione.</p> <p>Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p> <p>Posto quanto sopra pertanto le spese sono a carico degli operatori.</p>

ART. 10	Definisce gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.	L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti e le relative deroghe sono a carico dell'operatore e sono già previsti nella normativa nazionale vigente. Gli obblighi di comunicazione vengono assolti tramite le registrazioni informatizzate in BDN, la quale è già istituita e attiva. La tenuta della documentazione anche in formato elettronico è conforme ai principi della dematerializzazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.
ART. 11	L'articolo tratta dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti, definendone le tipologie, le caratteristiche, i procedimenti per la loro gestione.	L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono a carico dell'operatore e sono in gran parte già previsti nella normativa nazionale vigente per alcune specie animali. L'operatore è responsabile della identificazione e registrazione degli animali. Gli obblighi di identificazione degli animali sono già previsti nella normativa nazionale vigente e sono a spese dell'operatore che acquista i mezzi identificativi da fornitori autorizzati.
ART. 12	L'articolo tratta dei fornitori dei mezzi di identificazione degli animali detenuti, definendone gli obblighi, le autorizzazioni e comunicazioni necessarie, le attività di controllo e verifica.	L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono essenzialmente a carico del fornitore dei mezzi di identificazione e sono già contemplati dalla normativa europea e nazionale vigente. La competente Direzione generale già effettua, ai sensi della normativa vigente in materia, sia le verifiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ministeriale e sia il monitoraggio, anche tramite i controlli territoriali delle ASL, sulle ditte che producono e distribuiscono i mezzi di identificazione. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021. Si evidenzia che le attività della DGSAF e le altre Amministrazioni interessate dalle attività del decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. All'articolo 23, comma 5 è stata prevista la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della

		salute per il finanziamento della BDN e dai fornitori di mezzi identificativi per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
ART. 13	L'articolo definisce i compiti dei responsabili dei macelli in relazione al sistema I&R.	L'attuazione di queste disposizioni è ad invarianza finanziaria. Gli obblighi descritti sono per la maggior parte a carico dei responsabili dei macelli e sono in gran parte già contemplati dalla normativa nazionale ed europea vigente. Quanto previsto per le ASL rientra già nelle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali, finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.
ART. 14	Sono descritte le attività di controllo dei Servizi Veterinari delle ASL.	I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021. Le registrazioni informatizzate in BDN sono conformi ai principi della dematerializzazione. La BDN è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5.
ART. 15	Vengono dettagliate le azioni conseguenti al riscontro di non conformità, con riferimento anche a norme già applicabili, quali il decreto legislativo 27/2021 ed il Regolamento 2017/625, in particolare gli articoli 137 e 138.	I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021. Le azioni previste per le dichiarazioni mendaci in BDN rafforzano il sistema informatico (già istituito e attivo), legittimando ulteriormente la tenuta in formato elettronico della documentazione prevista. Tutto ciò è conforme ai principi della dematerializzazione.
Art. 16	Descrive le caratteristiche del sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività, prevedendo di disciplinarne le modalità di gestione tramite l'emanazione di un altro decreto.	L'articolo prevede l'obbligo, a spese dei proprietari, di registrazione degli animali da compagnia in una sezione della BDN denominata SINAC. Inoltre prevede la pubblicazione di decreto per disciplinare le sole modalità tecniche e operative per l'implementazione di tale sezione della BDN e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti, sempre in BDN. Le spese di identificazione sono a carico degli operatori. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati ai sensi del regolamento e del

		<p>Regolamento (UE) 2017/625 con le modalità di cui al decreto legislativo 27/2021. Tali attività sono finanziate con le modalità previste dal d.lgs. n.32/2021.</p> <p>La BDN è già attiva, istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Per il finanziamento della BDN si rimanda a quanto riportato per l'articolo 5.</p>
<p>Art. 17 - 21</p>	<p>Gli articoli stabiliscono le sanzioni amministrative e pecuniarie previste per le violazioni degli articoli da 5 a 16.</p>	<p>Si fornisce di seguito la normativa inerente alle sanzioni vigente in materia di anagrafe quelle attualmente vigenti, di cui si prevede l'abrogazione con i decreti previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge 53/2021.</p> <p><u>Anagrafe bovina: decreto legislativo n. 58/ 2004</u></p> <p><u>Anagrafe suina: decreto legislativo n.200 del 26 ottobre 2010, articolo 9</u></p> <p><u>Anagrafe equidi: decreto legislativo n. 29 del 16 febbraio 2011</u></p> <p><u>Anagrafe avicola: decreto legislativo n.9 del 25 gennaio 2010, articolo 57</u></p> <p><u>Anagrafe apistica: legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 34, comma 2</u></p> <p><u>Anagrafe acquacoltura: decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008, articolo 56</u></p> <p><u>Anagrafe ovicaprina, lagomorfi, camelidi ed altri ungulati, elicottili: sanzioni per la mancata tracciabilità di cui al regolamento 178/2002 (art. 17, 18 e 19) – decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 2, oltre che l'articolo 358 TUULLSS modificato ai sensi art 16 d.lgs. 196/99</u></p> <p><u>Anagrafe degli animali da compagnia: legge 281 del 14 agosto 1991, sanzioni in leggi regionali</u></p> <p>Si rappresenta al riguardo che la normativa nazionale vigente e quella europea di riferimento, precedente all'entrata in vigore dell' AHL che ne ha previsto l'abrogazione, è differenziata per ogni specie animale. Di conseguenza anche le sanzioni introdotte dal 1996 al 2021, abrogate all'articolo 22 del decreto in esame, sono state individuate per le varie specie animali, laddove siano state emanate dalle norme ad hoc.</p>

		<p>Negli articoli in esame, le sanzioni seguono l'impostazione dell'AHF che si applica, in tutto o in parte, a tutte le specie animali e quindi sono armonizzate e non più distinte per singole specie animale, quindi per la stessa fattispecie oggetto degli articoli in esame sono previste più norme nazionali (<i>tutte in fase di abrogazione</i>) emanate negli anni scorsi per regolamentare l'anagrafe di singole specie.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 268 del regolamento, gli articoli da 17 a 21 dello schema in esame attuano il criterio di delega di cui all'articolo 14 della legge 53/2021, comma 2 lettera p), ossia "introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429". Si ritiene siano state individuate azioni correttive e sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 268 del regolamento. Occorre considerare che le misure previste all'articolo 15 del decreto e contemplate anche dall'articolo 138 del regolamento 625/2017, si sono dimostrate molto dissuasive di condotte irregolari, insieme all'applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.</p> <p>Poiché la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni al finanziamento di attività di sanità animale è subordinata all'effettiva presenza di tali proventi di cui, per loro natura, non è possibile definirne in precedenza la loro effettiva disponibilità, non si ritiene che il comma in esame contenga elementi in grado di determinare richieste di finanziamento diverse dagli introiti effettivi di tali sanzioni.</p> <p>Si specifica che le autorità a cui compete l'accertamento di carenze di conformità, l'adozione delle azioni conseguenti, inclusa l'irrogazione delle sanzioni, sono definite all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza.</p>
<p>Art. 22</p>	<p>Individua le disposizioni nazionali da abrogare con l'entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica</p> <p>Si prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite</p>

		<p>dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R.</p> <p>L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della legge 53/21 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.</p>
<p>Art. 23</p>	<p>L'articolo reca disposizioni transitorie e finali. Prevede, tra l'altro, l'adozione, con decreto del Ministro della salute, del manuale operativo, contenente le procedure operative per la gestione del sistema I&R, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il manuale potrà essere modificato per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea ed agli sviluppi del sistema I&R.</p>	<p>Al comma 5 è prevista anche la possibilità di determinare, con specifico decreto, le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN e quindi per contribuire al finanziamento della BDN e dai fornitori di mezzi identificativi per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.</p> <p>Le tariffe per i fornitori potranno essere determinate in base al costo medio attribuito all'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per ciascuna fattispecie di attività prevista dall'articolo 12 ed effettuata dalla DGSAF (iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori di mezzi identificativi degli animali; registrazioni in BDN finalizzate al regolare aggiornamento dell'elenco; registrazione di ciascun prodotto, ossia di ciascuna tipologia di mezzo identificativo, che la Ditta chiede di essere autorizzata dal Ministero della salute a produrre/fornire/distribuire.</p> <p>Le tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione ed il mantenimento della BDN potranno essere determinate annualmente in base al numero ed alla specie di animali detenuti.</p> <p>Si conferma che si intende destinare interamente le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui sopra al finanziamento della BDN.</p>
<p>Art. 24 e 25</p>	<p>Recano disposizioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla formazione degli operatori. La partecipazione alle attività formative è a carico degli stessi come esplicitato al comma 2 e - alla clausola di invarianza finanziaria, 	<p>Disciplina di carattere ordinamentale che non impatta sulla finanza pubblica</p> <p>Nuova formulazione</p> <p style="text-align: center;"><i>ART. 24 (Formazione)</i></p> <p><i>1. Le Autorità competenti locali verificano che gli operatori ricevano idonea formazione ed istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.</i></p> <p>2. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità</p>

Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

di cui al comma 1 è a carico degli operatori stessi.

3. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

ART. 25

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TAVOLA CONCORDANZA TRA DLVO I&R E REGOLAMENTO (UE) 429/2016

Lo schema di decreto legislativo “I&R” contiene disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato “sistema I&R”, i riferimenti al regolamento sono in particolare ai suoi articoli da 1, 2, 3, 4, 11; agli articoli della parte IV, “*Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti*”; agli articoli da 268 in poi; agli allegati I, III, V.

In tabella sono riportate le principali concordanze tra il regolamento e lo schema di decreto in esame

Schema Decreto legislativo I&R	Regolamento UE 2016/429 AHL
Articolo 1 (<i>oggetto e finalità</i>) <i>descrive: le materie oggetto del decreto; le finalità della riorganizzazione del sistema (al comma 2); gli stabilimenti per cui sono necessarie specifiche disposizioni di cui all'articolo 16, (comma 3).</i>	
Articolo 2 (<i>definizioni</i>) <i>Sono riportate solo le definizioni aggiuntive rispetto a quelle del regolamento che si ritengono necessarie alla gestione del sistema I&R nazionale.</i>	Articolo 4 (per la parte inerente alle definizioni contenute nel regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione) Articolo 108 per l'istituzione del sistema I&R
Articolo 3 – (<i>Autorità competenti e autorità veterinaria centrale</i>)	Articolo 4, punto 55), oltre che D.L.gs 27/2021
Articolo 4 – (<i>competenze e responsabilità</i>) <i>riporta in sintesi gli obblighi previsti dal decreto per i responsabili del sistema I&R</i>	
Articolo 5 (<i>registrazione</i>) <i>descrive gli obblighi degli operatori per la registrazione delle proprie attività e stabilimenti in ottemperanza al regolamento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio al manuale operativo per le modalità di registrazione</i>	Articoli da 84, 87, 90 e 172, in conformità agli articoli 93 e 173. Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore
Articolo 6 (<i>riconoscimento</i>) <i>descrive gli obblighi degli operatori per il riconoscimento, con indicazione delle tempistiche e con rinvio alla normativa dell'Unione europea e manuale operativo per le modalità di riconoscimento</i>	Articoli da 94 a 100 e da 176 a 180 Articolo 11 per le conoscenze dell'operatore
Articolo 7 (<i>registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN</i>) <i>individua nella BDN il registro nazionale di cui all'articolo 101, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento, descrive le informazioni contenute in essa e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R.</i>	Articoli 101, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 118, 119, 120 e 185
Articolo 8 (<i>documentazione</i>) <i>descrive gli obblighi di conservazione della documentazione prevista dal regolamento da parte dell'operatore. In particolare fissa l'obbligo per l'operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento di cui agli articoli 105 (1, c), 110 (1, c) e 186 (1, b) del regolamento, con le modalità indicate nel manuale operativo.</i>	Articoli da 102 a 112, 118(1c) e da 186 a 190
Articolo 9 (<i>tracciabilità degli animali e degli eventi</i>) <i>individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.</i>	Regolamento delegato (UE) 2019/2035, che integra l'AHL per le norme inerenti agli stabilimenti e alla tracciabilità animale

<p>Articolo 10 (<i>tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni</i>) individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni.</p>	Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)
<p>Articolo 11 (<i>mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi</i>) descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati.</p>	Articoli 108, 110 (1b e 2), 111, 112 (b), 113 (1c), 118 (1c), 119 e 120
<p>Articolo 12 (<i>fornitori di mezzi di identificazione</i>) individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione</p>	Articolo 120, paragrafo 2, lettera c)
<p>Articolo 13 (<i>compiti dei responsabili dei macelli</i>)</p>	
<p>Articolo 14 (<i>controlli veterinari</i>) descrive, con rinvio al manuale operativo, i controlli effettuati dall'autorità competente per verificare l'applicazione del sistema I&R da parte degli operatori e la registrazione dei risultati di tali controlli.</p>	
<p>Articolo 15 (<i>azioni in caso non conformità</i>) descrive le misure attuate dall'autorità competente in caso di riscontro di non conformità in applicazione degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625.</p>	
<p>Articolo 16 (<i>sistema I&R degli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività</i>) individua le responsabilità del proprietario e dell'operatore di animali da compagnia e delle Regioni e Province autonome, prevedendo la pubblicazione di un decreto ministeriale per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.</p>	
<p>Articoli da 17 a 21 (<i>sanzioni amministrative pecuniarie</i>) La maggior parte delle sanzioni previste riguardano fattispecie equivalenti già sanzionate dalla normativa abrogata dal presente decreto e contenute nei decreti legislativi di attuazione di direttive europee che disciplinano il sistema I&R di specifiche specie animali. Nell'ottica del regolamento anche le sanzioni devono essere armonizzate e non più distinte per singole specie animale.</p>	Articolo 268
<p>Articolo 22 (<i>abrogazioni</i>) prevede l'abrogazione della normativa nazionale di recepimento di disposizioni abolite dal regolamento e dai suoi atti delegati in materia di sistema I&R. L'abrogazione è attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 14, comma 2, della L 53/21 che prevede, per ogni ambito di interesse, la revisione e l'abrogazione di atti normativi vigenti non conformi al nuovo sistema.</p>	Articolo 270
<p>Articolo 23 (<i>disposizioni di attuazione transitorie e finali</i>) individua i tempi ritenuti necessari per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale</p>	
<p>Articolo 24 (<i>clausola di invarianza finanziaria e formazione</i>)</p>	

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.

Amministrazione competente per materia: Ministero della salute

Indicazione del referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

1. IL CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 “*normativa in materia di sanità animale – Animal Health Law*” (di seguito denominato regolamento), che modifica e abroga taluni atti in materia di sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli animali (di seguito denominato sistema I&R).

Il regolamento rientra in un pacchetto di disposizioni dell'Unione europea con le quali viene revisionata tutta la normativa relativa alla filiera agroalimentare e cambiato l'approccio all'intero settore della sanità animale, incluso il sistema I&R.

Il regolamento offre un quadro giuridico generale e principi armonizzati anche attraverso la revisione e l'abrogazione di gran parte della precedente normativa europea, realizzando il passaggio, per la disciplina del sistema I&R, da una legislazione europea frammentata, con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto documento normativo che prevede principi armonizzati per tutto il settore.

Lo schema di decreto prevede, dunque:

- a) un unico approccio riguardo alle diverse specie animali oggetto del sistema e l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie previste dal regolamento;
- b) l'abrogazione delle norme nazionali non compatibili o comunque superate dalle nuove disposizioni.

L'attuale normativa nazionale di riferimento del sistema I&R non risponde a quanto previsto dal regolamento e non consente un approccio sistematico alla materia.

Ed invero, la frammentarietà della normativa europea, negli anni, è stata replicata anche nell'ordinamento italiano con disposizioni di attuazione di norme europee e di adeguamento nazionale alle norme e ai principi europei.

Il quadro normativo nazionale, dunque, si presenta articolato in disposizioni diverse per ciascuna specie animale di interesse zootecnico ed il sistema sanzionatorio risulta carente nell'unitarietà e nella specificità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Nello schema di decreto legislativo vengono perseguiti gli obiettivi del regolamento stesso, ossia assicurare elevati livelli di sanità animale e di sanità pubblica attraverso l'attuazione di misure finalizzate a garantire l'identificazione e la registrazione degli stabilimenti e degli operatori, la tracciabilità degli animali e dei loro prodotti, l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili agli animali e all'uomo, attraverso un approccio basato sul rischio e sul comportamento proattivo.

La normativa attuale, datata e disarticolata, non consente di perseguire in modo efficace lo scopo e le finalità del regolamento in ambito di sistema I&R. Inoltre, l'intero sistema della veterinaria pubblica, fondamentale nell'approccio "One Health" nella tutela della salute pubblica, presenta alcune criticità. Su alcune di esse, quali la riduzione delle risorse finanziarie e umane dedicate al citato settore della veterinaria pubblica, questo decreto legislativo non può intervenire, ma su altre può porre dei correttivi per un miglioramento dell'organizzazione e delle prestazioni del sistema attraverso la previsione di strumenti finalizzati ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le forze in campo e la definizione dei compiti e delle responsabilità.

Per adeguare la normativa nazionale in materia di sistema I&R è stato adottato il medesimo approccio del legislatore europeo ed eliminando, quindi, la frammentarietà delle norme attuali.

Rafforzare il sistema veterinario a livello nazionale è funzionale all'approccio internazionale portato avanti in coordinamento tra OIE, FAO e OMS, per consentire al nostro Paese di partecipare attivamente alle azioni concordate a livello internazionale.

Recentemente, con il Memorandum del 2018, FAO, OIE e OMS hanno sottoscritto l'impegno della Tripartita: per rafforzare la cooperazione contro rischi per la salute umana, animale e dell'ambiente; per migliorare le capacità di previsione delle reti di epidemiosorveglianza nazionali, fondate su elementi certi di tracciabilità animale; per attuare misure valide di contrasto alle malattie zoonotiche emergenti ed endemiche; per aiutare i Paesi a rafforzare i loro sistemi nazionali; per ridurre i fenomeni di detenzione e tracciabilità irregolare degli animali.

Il regolamento è in linea con questo approccio perché è frutto di una strategia europea conforme agli obiettivi delle organizzazioni internazionali.

Ciò posto, va precisato che, poiché il sistema I&R nazionale è il presupposto indispensabile per la realizzazione del progetto di integrazione delle informazioni e di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, finalizzato ad agevolare la tracciabilità degli animali e i controlli sulla catena alimentare a livello europeo, col decreto si prevedono i requisiti minimi uniformi per tale scambio di dati.

In tale ambito si tiene conto delle prescrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 4, lettera d), del regolamento e delle pertinenti norme di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (cosiddetto regolamento IMSOC)

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli ufficiali al regolamento. Lo schema di decreto legislativo è necessario ed indispensabile ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni del regolamento europeo nel rispetto dei più generali principi sanciti in materia di tutela della sanità animale e nell'ottica della visione integrata di tutela della salute pubblica. Con il presente schema di decreto legislativo si intendono introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento e dei suoi atti delegati ed esecutivi che sia efficiente ed efficace in conformità all'ordinamento nazionale e all'assetto costituzionale. A tal fine, vengono individuate, per ogni adempimento o obbligo previsti dal regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure, gli strumenti e le modalità per la loro attuazione.

Il presente decreto legislativo introduce, altresì, previsioni finalizzate a rafforzare l'intero sistema migliorandone l'organizzazione quali: il potenziamento della base dati informatizzata (Banca Dati Nazionale, di seguito denominata BDN), l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento per assicurare la compartecipazione delle componenti istituzionali nella valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R in funzione dell'evoluzione della normativa dell'Unione europea e di particolari esigenze territoriali, l'individuazione e attuazione coordinata delle misure di contrasto per violazioni delle disposizioni normative.

Inoltre, in conformità all'approccio del legislatore europeo che responsabilizza la figura dell'operatore quale primo attore del sistema I&R, il decreto legislativo si propone di creare strumenti che favoriscono l'acquisizione delle informazioni e dei dati raccolti dall'operatore nell'ambito della propria attività.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Nel breve periodo (12 mesi) si propone di conseguire l'obiettivo di:

- adeguare la normativa nazionale al regolamento abrogando le norme incompatibili;
- attuare e realizzare tutte le innovazioni organizzative previste nel decreto legislativo per l'efficientamento del sistema veterinario nazionale;
- predisporre ed emanare la normativa secondaria di attuazione delle deleghe previste nell'articolo (per lo più decreti ministeriali adottati d'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano);
- predisporre le nuove funzionalità della BDN in conformità al regolamento e secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo.

Nel medio termine l'obiettivo è portare a regime il funzionamento di tutte le innovazioni organizzative istituite, in particolare:

- attuare e verificare l'efficienza delle funzionalità informatiche predisposte;
- portare a regime il funzionamento del sistema I&R del Ministero della salute e, in particolare, l'identificazione e la registrazione o il riconoscimento di tutte le tipologie di stabilimenti previste dal decreto attraverso l'allargamento della compartecipazione degli operatori economici.

Nel lungo periodo l'obiettivo è quello di mantenere un ottimo livello di funzionamento del sistema I&R nazionale, rispondente agli scopi del regolamento e alle continue esigenze informative nazionali, verificando periodicamente il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

A tale proposito, nello schema di decreto sono previsti i seguenti indicatori:

- il funzionamento del sistema I&R per il contrasto alla detenzione e alla tracciabilità irregolare degli animali e dei loro prodotti, nonché per garantire azioni tempestive grazie al rapido rintraccio degli animali, in caso di emergenze in sanità animale e pubblica. In tale ambito, ai fini del raggiungimento degli obiettivi potranno essere valutati: il numero di riunioni, le indicazioni fornite, la predisposizione di specifiche funzioni della BDN, le estrazioni di dati in BDN, ed altro;
- l'istituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento in materia di sistema I&R con l'individuazione dei suoi componenti e l'approntamento della struttura organizzativa di supporto;
- il funzionamento dei sistemi informativi veterinari nazionali presenti sul portale internet www.vetinfo.it attraverso la verifica del grado di interconnessione tra i diversi applicativi attivi, del numero di operatori e del livello di qualità di tali dati;
- il numero delle tipologie di stabilimenti registrati e riconosciuti;
- il sistema strutturato per la formazione continua degli operatori e dei professionisti degli animali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti. Lo schema di decreto proposto permetterà alle autorità competenti di adempiere ai compiti e alle responsabilità imposti all'Italia quale Stato membro dell'Ue, verificando, al contempo, il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni europee da parte degli altri soggetti destinatari delle prescrizioni e, eventualmente, sanzionandone la violazione.

Trattandosi di adempimento di un obbligo europeo, in mancanza di un intervento *ad hoc* da parte del legislatore, si sarebbe rischiato di non assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento e l'attuazione complessiva su tutto il territorio nazionale degli obblighi previsti dal regolamento stesso per gli Stati membri e per le autorità competenti.

Inoltre, l'intervento in esame risponde ad uno dei criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 53/2021 circa l'adeguamento e il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità animale che comprende anche il sistema I&R, alle disposizioni del regolamento e relativi atti delegati e di esecuzione.

Si è quindi proceduto alla riorganizzazione del sistema, anche con misure supplementari, in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento, che contempla la facoltà per gli Stati

membri di adottare misure supplementari in materia di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti in cui essi sono ospitati.

Ciò detto, l'opzione di non intervento è stata esclusa in quanto non in linea col disposto normativo di riferimento. Il regolamento è direttamente applicabile in Italia a far data dal 21 aprile 2021. Il Ministero della salute, in attesa dell'attuazione della delega prevista nella legge 53/2021, ha fornito prime indicazioni applicative adempiendo al proprio ruolo di coordinamento tecnico amministrativo, ma ciò non è sufficiente ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento e a perseguirne gli obiettivi e le finalità.

L'intervento normativo in parola è, dunque, necessario per rendere coerente la legislazione nazionale con quella europea, adeguando le specifiche norme di riferimento italiane al regolamento ed individuando previsioni organizzative e strutturali che ne consentano l'applicazione, al fine di rendere più efficaci le azioni di identificazione e registrazione degli stabilimenti e di tracciabilità degli animali, nonché introducendo un sistema sanzionatorio adeguato.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di interessati

L'opzione prescelta non comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti, come specificato nella relazione tecnica.

Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo, si ritiene che le disposizioni del regolamento e quelle dell'intervento proposto emanate in attuazione della legge delega ed in conformità alle disposizioni europee, produrranno un effetto positivo in termini di miglioramento della tempestività ed efficacia del sistema I&R. Le previste azioni di contrasto alla detenzione e alla movimentazione irregolare di animali consentiranno di limitare i danni al patrimonio zootecnico e agli operatori del settore.

I benefici per il mercato sono legati alla maggiore chiarezza normativa per gli operatori, alla previsione di meccanismi uniformi di applicazione in tutto il territorio nazionale, alla promozione dell'utilizzo dei sistemi informativi con sviluppo ulteriore dell'interoperabilità tra gli stessi, conformemente all'impegno del Governo in materia di dematerializzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione.

I benefici per la tutela della salute dei cittadini derivano dalla realizzazione di un sistema in grado di porre in essere in maniera strutturale le procedure per l'attuazione di un sistema I&R che consenta di intervenire con tempestività, efficienza ed efficacia anche in caso di emergenza sanitaria a tutela della salute pubblica.

Per i possibili impatti ambientali connessi alla gestione degli animali detenuti in stabilimenti quali i rifugi per animali di diverse specie, incluse quelle selvatiche, il decreto legislativo individua il Ministero della transizione ecologica quale autorità coinvolta e, per alcuni ambiti, competente.

Destinatari diretti delle disposizioni del decreto sono le autorità competenti, i veterinari libero professionisti, gli operatori, inclusi i trasportatori, i responsabili dei macelli e i fornitori di mezzi di identificazione.

Destinatari indiretti sono i cittadini tutti che beneficeranno di maggiori garanzie di tutela della salute pubblica.

L'impatto sociale di tale provvedimento è legato ad un maggior coinvolgimento degli operatori nella gestione del sistema I&R, in collaborazione con le autorità competenti. Infatti, i meccanismi previsti dal decreto, in conformità al regolamento, sono finalizzati a realizzare una partnership tra autorità competente e operatori economici nell'interesse comune di tutela della sanità animale, della salute pubblica e della produttività del settore zootecnico. Si prevede, inoltre, un impatto positivo dell'intervento normativo poiché esso, armonizzando le innumerevoli disposizioni nazionali attuali alla nuova normativa europea e disciplinando le competenze delle singole autorità in materia, costituisce un unico elemento di trasparenza e di riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari

4.2 Impatti specifici

Occorre premettere che i principali destinatari dell'intervento sono:

- il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, ognuno secondo le proprie competenze, individuate come autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento;
- il Ministero della difesa in quanto autorità competente nelle strutture militari e nei contingenti internazionali con obbligo di interfacciarsi con il Ministero della salute;
- il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della transizione ecologica nell'ambito dell'approccio *One Health* alla lotta delle malattie animali;
- gli operatori che detengono animali, inclusi i trasportatori, i proprietari ed i detentori di pet e i fornitori di mezzi di identificazione animale.

Considerato l'oggetto specifico dell'intervento regolatorio non si rilevano effetti ulteriori e specifici sulle PMI e sulla concorrenza.

Con specifico riferimento agli obblighi informativi (OI) a carico dei destinatari, si precisa che l'intervento proposto non ne prevede di nuovi rispetto alla normativa precedente. È migliorata la definizione delle modalità operative, in cui massimo rilievo è dato alla semplificazione e alla digitalizzazione, determinando una riduzione dei costi e degli oneri.

La definizione delle procedure è demandata ad atti successivi di natura attuativa, per lo più decreti ministeriali. L'intervento regolatorio ha il fine specifico di una più chiara regolazione della materia, a maggior garanzia dei consumatori e degli operatori.

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Non sono emerse, infatti, criticità durante le audizioni con le associazioni che rappresentano tutte le tipologie di impresa (come disciplinate dagli articoli 2082 e ss. del codice civile).

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Non sono state ipotizzate opzioni alternative in quanto trattasi di un intervento di allineamento e armonizzazione necessario della normativa nazionale, ormai datata e superata, alle norme europee. L'opzione regolatoria proposta è stata già individuata come l'unica percorribile sulla base della legge n. 53 del 2021 che impegna il Governo nel garantire la corretta applicazione sul territorio nazionale delle nuove disposizioni europee in materia di sanità animale e che, all'articolo 14, individua specifici criteri per l'attuazione della stessa.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e, ciascuno nei propri settori di competenza, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica.

La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

5.2 Monitoraggio

Si valuterà l'attuazione dell'intervento in esame attraverso un monitoraggio dell'attività di controllo ufficiale e, in particolare, dell'adozione e dell'applicazione delle misure correttive per il contrasto alla detenzione e tracciabilità irregolari degli animali.

Gli strumenti per il controllo ufficiale ed il monitoraggio dell'intervento sono individuati dal decreto e dalla normativa nazionale e dell'Unione europea di riferimento, oltre che dai singoli programmi annuali regionali.

CONSULTAZIONE SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

I mesi di maggio e giugno 2021 sono stati dedicati alla consultazione delle parti interessate, attraverso l'invio dello schema di decreto legislativo e l'invito a fornire eventuali riscontri.

A tal fine è stato creato anche un indirizzo mail dedicato a cui sono pervenute osservazioni e richieste di modifica ed integrazione. Il testo è stato condiviso con i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il coordinamento interregionale assicurato dalla regione Veneto, con il Ministero della Difesa, il MIPAAF, il Ministero della transizione ecologica, la Federazione Nazionale degli ordini dei veterinari (FNOVI), il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica (SIVEMP), l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e con le associazioni produttive di settore oltre che con le società scientifiche.

Il numero totale dei contatti tra associazioni di categoria e regioni è stato non inferiore a 40.

Sono state accolte la maggior parte delle osservazioni formulate, provvedendo, comunque, a motivare il non accoglimento delle altre con note di riscontro o nel corso di riunioni dedicate.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato ampio e articolato.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni europee in materia di sistema I&R. Obiettivo del provvedimento è quello di assicurare che a livello nazionale si raggiungano le finalità di cui al regolamento, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico degli Stati membri, delle autorità competenti e degli operatori economici a tutela della sanità animale, del patrimonio zootecnico e, di conseguenza, della salute pubblica in un'ottica One Health.

Attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 22 aprile 2021, n. 53 per il sistema I&R

- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera a)** che prevede la revisione, e ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi vigenti, si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le disposizioni vigenti da abrogare perché non conformi.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera b)**, che prevede l'individuazione delle autorità competenti, il Ministero della salute è stato designato, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento, quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali previsti dal medesimo regolamento in materia di sistema I&R.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera g)**, che prevede di adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili, si è provveduto alla riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione conformemente a quanto previsto, in particolare, nella parte IV "*Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti*" del regolamento, nonché ad introdurre misure supplementari in conformità a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lett. d) ed e) del regolamento.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera h)**, sono state individuate le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore, anche attraverso il riordino e la connessione tra la BDN ed i sistemi informativi del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome.
- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera i)** e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, sono stati individuati gli strumenti e le modalità operative per consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni inerenti agli stabilimenti, agli operatori, alla tracciabilità degli animali e agli esiti dei controlli ufficiali in materia.

- ✓ In attuazione del criterio di delega di cui alla **lettera p)**, sono state previste le azioni correttive e le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate da adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R, conformemente all'articolo 268 del regolamento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), g), h), i), l), n), e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato "regolamento", in materia del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di seguito denominato "sistema I&R".

Con lo schema di decreto legislativo si è inteso introdurre le disposizioni che, per gli ambiti e le finalità individuate nei criteri di delega, sono ritenute necessarie per l'applicazione del regolamento europeo e suoi atti esecutivi o delegati, e le misure supplementari nazionali applicabili a norma dell'articolo 269, comma 1, lettera d) del regolamento.

Col regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema I&R, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo.

Poiché, dunque, l'attuale normativa nazionale di riferimento è molto complessa ed articolata per singole specie animali, la delega in parola impegna la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute alla completa riorganizzazione del sistema I&R italiano, al fine di rendere più organico, efficace e coordinato il sistema stesso.

Considerato che il regolamento è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali inerenti a tutta la filiera agroalimentare, il presente schema di decreto reca disposizioni che rinviano al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27 con riferimento allo specifico campo di applicazione del regolamento.

Lo schema di decreto in esame, insieme al suo manuale operativo rappresenta:

- a) una norma unica di riferimento per tutti i settori e specie animali del sistema;
- b) un aggiornamento delle procedure alla luce del regolamento e dell'esperienza acquisita nel settore;
- c) il mezzo per l'adozione di azioni correttive e sanzioni in caso di riscontro di non conformità;

- d) l'abrogazione di numerosi provvedimenti nazionali in materia;
- e) uno strumento di garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale, per il sistema nazionale I&R.

Il decreto stabilisce, per il "sistema I&R", le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti:

- registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;
- informazioni da riportare in Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109 - paragrafo 1 – del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi;
- identificazione degli animali detenuti;
- documentazione;
- azioni in caso di non conformità e sanzioni;
- misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dalla seguente normativa:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
- l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata collegata in rete per l'identificazione e la tracciabilità degli animali di specie bovina e suina;
- il decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2001, recante istituzione del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
- l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429, abroga l'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e assegna al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

- il decreto interministeriale 30 settembre 2021 recante gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo proposto dispone l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell'articolo 12, comma 1;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;
- d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 2000/1825 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
- e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
- f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
- g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
- h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- i) articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
- l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;

m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;

n) articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e, in particolare, con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente Stato-regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza né risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 429 del 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dall'art. 268 del regolamento (UE) 429 del 2016, tutti gli Stati dovranno predisporre un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni dettate in materia di identificazione e controllo degli animali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, oltre alle definizioni previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 429 del 2016, ne vengono introdotte altre funzionali alla realizzazione di questo nuovo sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo normativo reca norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme oramai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

In attuazione della delega aperta sul medesimo oggetto, il Ministero della salute sta adottando un altro schema di decreto legislativo recante misure in materia di prevenzione controllo delle malattie animali trasmissibili.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al comma 5 prevede altresì che, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Rep. Atti n. 103/CSR dell'8 giugno 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 giugno 2022;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), g), h), i) e p);

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2022 ai fini del parere in sede di Conferenza Stato - Regioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza del 17 maggio 2022, protocollo DAR n.7931, di diramazione del testo e contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 maggio 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione tecnica si è svolto un confronto tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate sulle proposte di modifica elaborate dalle Regioni e acquisite il 26 maggio 2022 al protocollo DAR n. 8479;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto (All. A);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2012, n.53.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
22/96/SR03/C7

2/6/2022



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI
ANIMALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), G), H), I) E P), DELLA
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.**

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Art. 2

lettera h) si propone di sostituire "stessa specie" con "stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie animali".

Art. 3

comma 1: sostituire come con" le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R sono schede gestionali che descrivono i processi in BDN e costituiscono il manuale informatico".

Art. 5

comma 7: dopo "operatori." inserire la frase "Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32."

Art. 6

comma 6: dopo "operatori." inserire la frase "Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32."

Art. 8

comma 4: Si suggerisce di inserire dopo "operazioni di raccolta" le parole "di cui all'art. 90 del regolamento".

Art. 9

comma 3: si propone di modificare come di seguito indicato "L'operatore deve verificare prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminanti e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035,

l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme”.

comma 10: si propone di sostituire con “L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.”

comma 11: si propone di modificare “Alle condizioni, i tempi e le modalità riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilità o smarrimento del documento di identificazione individuale di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.”

Art.10

comma 5: si propone di modificare inserendo dopo le parole “ulteriori movimentazioni,” la frase:

“ad eccezione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del decreto 30 settembre 2021”.

Art. 14

comma 3: si propone di modificare con il seguente testo “Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi 24 mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività.”

Art. 16

comma 3: si propone di inserire dopo le parole “da adottarsi” la frase “di intesa con la Conferenza Stato-Regioni”

Art. 24

Si propone di sostituire tutto l'articolo col seguente testo

“1. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.

2. Le spese di partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 1 ormativi sono a carico degli operatori”.

Roma, 8 giugno 2022

